



PIANO TRIENNALE DI  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA  
(PTPCT)  
2024 - 2026

A cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Ing. Guido Contini  
Approvato dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 53 del 25/01/2024

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| PREMESSA.....   | 3  |
| 1. INTRODUZIONE.....  | 4  |
| 2. OBIETTIVI.....   | 5  |
| 3. SOGGETTI COINVOLTI.....  | 6  |
| 3.1 Deputazione Amministrativa (organo di indirizzo).....   | 6  |
| 3.2 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.....                        | 7  |
| 3.3 Organismi indipendenti di valutazione.....  | 9  |
| 3.4 Responsabile della Anagrafe unica della Stazione Appaltante (RASA).....                         | 9  |
| 3.5 Personale.....  | 10 |
| 3.6 RPD – Responsabile della protezione dei dati (anche DPO - <i>Data protection officer</i> )..... | 10 |
| 4. ADOZIONE DEL PTPCT 2024-2026.....  | 11 |
| 4.1. Pianificazione.....  | 11 |
| 4.2. Analisi dei rischi di corruzione nelle aree di competenza del Consorzio.....                   | 12 |
| 4.3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio.....                                      | 12 |
| 4.4. Stesura del PTPCT 2024-2026.....   | 12 |
| 5. METODOLOGIA E GESTIONE DEL RISCHIO.....  | 12 |
| 5.1 Analisi del contesto.....   | 13 |
| 5.2 Valutazione del rischio.....  | 19 |
| 6. TRATTAMENTO DEL RISCHIO.....   | 22 |
| 6.1 Identificazione delle misure.....   | 23 |
| 7. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.....   | 31 |
| 8. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA.....  | 32 |
| SEZIONE PER LA TRASPARENZA.....   | 33 |
| 1. INTRODUZIONE.....  | 34 |
| 2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI.....  | 34 |
| 3. SOGGETTI COINVOLTI.....  | 34 |
| 4. SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".....   | 35 |
| 5. MONITORAGGIO E CONTROLLO.....  | 35 |
| 6. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO.....  | 35 |
| 6.1 Accesso documentale.....  | 36 |
| 6.2 Accesso civico semplice.....  | 37 |
| 6.3 Accesso civico generalizzato.....   | 38 |
| 6.4 Registro degli accessi.....   | 39 |
| APPENDICE NORMATIVA.....  | 40 |
| All. 1: Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi e misure di prevenzione           |    |
| All. 2: Dati e informazioni da pubblicare, tempistiche e referenti                                  |    |

## PREMESSA

Nell'ambito della costante organizzazione delle proprie attività, il Consorzio Bonifica di Paestum (di seguito "Consorzio" o anche "Ente") ha intrapreso un percorso di conformità alla normativa anticorruzione e trasparenza, perché il tema dell'integrità dei comportamenti e della trasparenza nell'operatività sono assunti come presupposto fondante del corretto utilizzo delle risorse e del rispetto verso l'utenza.

Il quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte degli enti pubblici economici è retto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Anticorruzione) e dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. Decreto Trasparenza), che hanno sancito l'applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché i relativi strumenti di programmazione, anche a quegli enti la cui operatività è connessa allo svolgimento di attività e funzioni pubbliche.

In tale contesto, il presente Piano si pone quale strumento di programmazione, attuazione e verifica delle azioni che il Consorzio vuole porre in essere per tutelare – anche tramite la razionalizzazione delle attività amministrative, tecnico e gestionali – la legittimità, l'integrità e la trasparenza dell'operato dei propri dipendenti.

Gioverà rilevare che durante l'anno appena trascorso l'evoluzione giuridica e normativa ha fatto registrare significativi accadimenti. L'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha sancito un nuovo sistema di gestione delle procedure di gara, basato sulla digitalizzazione dei servizi e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Ciò ha determinato l'adeguamento alla nuova normativa da parte del Consorzio, che ha proceduto innanzitutto alla sua qualificazione come stazione appaltante e all'utilizzo di una piattaforma di approvvigionamento digitale tra quelle certificate da ANAC.

Inoltre, con l'entrata in vigore del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 relativa al *whistleblowing*, il Consorzio ha provveduto anche all'adeguamento ad una normativa che riveste un ruolo di primaria importanza nella prevenzione della corruzione.

Anche per il triennio 2024-2026 l'Ente intende proseguire le proprie attività conformemente alla normativa di riferimento, individuando programmi e azioni al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione.

Il Consorzio Bonifica di Paestum ha provveduto ad aggiornare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2024-2026 anche alla luce delle indicazioni fornite nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, nonché della delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, di aggiornamento al PNA 2022.

## 1. INTRODUZIONE

L'apparato normativo di prevenzione della corruzione e trasparenza è strutturato, all'interno del nostro ordinamento, su due livelli (nazionale e decentrato):

- a livello nazionale, mediante il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)<sup>1</sup> predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- a livello decentrato, attraverso i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di corruzione individuati da ogni amministrazione.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti Piani, indicate dalle organizzazioni sovranazionali, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

1. ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
2. aumentare la capacità di far emergere casi di corruzione, ove esistenti;
3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il PTPCT rappresenta, pertanto, il principale strumento organizzativo in materia di prevenzione della corruzione mediante il quale le amministrazioni individuano i rischi di corruzione e predispongono i relativi rimedi, attraverso l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

L'art. 1, co. 2-*bis*, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal d.lgs. 97/2016, nel perimetrare l'ambito di applicazione soggettivo delle misure di prevenzione della corruzione, fa riferimento ai soggetti indicati all'art. 2-*bis*, co. 2 del d.lgs. 33/2013, c.d. decreto trasparenza, del resto confermando e ampliando quanto era già stato anticipato nella determinazione ANAC n. 8/2015 – poi sostituita dalla determinazione ANAC n. 1134/2017, laddove si erano ricompresi tra gli enti di diritto privato in controllo pubblico assoggettati alla normativa de qua, anche i *consorzi di bonifica*, in quanto considerati enti pubblici economici.

Da ciò deriva che il quadro normativo relativo alle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché ai relativi strumenti di programmazione, si applica anche al Consorzio.

Il Consorzio, pertanto, intende garantire la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

L'organo amministrativo, infatti, riconosce e fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione e di trasparenza, quali essenziali al perseguimento delle funzioni istituzionali e agli obiettivi di mandato.

Allo scopo, la Deputazione Amministrativa del Consorzio Bonifica di Paestum provvede ad adottare annualmente il PTPCT.

Il PTPCT è stato redatto per supportare l'azione di prevenzione dei reati corruttivi nel Consorzio. Nel corso dell'analisi dei rischi si è fatto riferimento ad un'accezione ampia di corruzione, comprensiva delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso, da parte di un soggetto, del potere derivante dalla funzione ad esso affidata, al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti comprendono, infatti,

---

<sup>1</sup> Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità con delibera n. 72/2013 e, annualmente, soggetto a modifiche/aggiornamenti emanati dall'ANAC con apposite Delibere e pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità.

non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni di c.d. *maladministration* in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si rilevi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero un inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Per quanto concerne gli adempimenti in materia di trasparenza, il Consorzio ha provveduto a recepire le prescrizioni in materia di pubblicità e trasparenza previste dal combinato disposto di cui alla l. 190/2012, al d.lgs. 33/2013 e alla determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, oltre che le specifiche indicazioni dettate per la sezione "Bandi di gara e contratti" di cui all'allegato 9) PNA 2022 e all'allegato 1) delibera ANAC 264/2023. La disciplina della trasparenza – di cui alla l. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 – rappresenta parte essenziale dell'attività di prevenzione della corruzione.

Il presente PTPCT costituisce, pertanto, il documento di programmazione con cui il Consorzio Bonifica di Paestum, in attuazione e integrazione del Piano Nazionale Anticorruzione – PNA di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), l. 190/2012, previa individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce la propria strategia di prevenzione, fornendo la valutazione del livello di esposizione dei singoli uffici e settori al rischio di corruzione e indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio. In esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il RPCT ha condiviso nella fase dei lavori di predisposizione del Piano stesso.

Tale documento è stato redatto tenendo conto dell'esito delle attività di mappatura e analisi del rischio svolte al termine dell'anno 2023 dal RPCT.

Il presente Piano è completato da:

- allegato 1 - Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi e misure di prevenzione
- allegato 2 - Dati e informazioni oggetto di pubblicazione, tempistiche e referenti.

## 2. OBIETTIVI

Per il triennio 2024-2026 il Consorzio intende perseguire l'attività di conformità alla normativa di riferimento, individuando programmi e azioni al fine di garantire il rispetto dei principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

Nel perseguimento di tali fini, il Consorzio Bonifica di Paestum applica le norme compatibilmente alla propria funzione, organizzazione e forma di finanziamento, che lo differenziano sensibilmente da altri Enti e Pubbliche amministrazioni.

In particolare, il Consorzio, in conformità alla normativa anticorruzione, secondo il criterio dell'applicabilità e compatibilità degli obblighi, perseguirà i seguenti obiettivi:

- predisporre specifiche misure organizzative e apposite procedure aventi lo scopo di prevenire fenomeni corruttivi;
- promuovere l'integrità, attraverso l'individuazione delle situazioni in cui possono ravvisarsi ipotesi di illecito e di conflitto di interessi, nonché ipotesi di *mala gestio*;
- adottare un sistema di monitoraggio continuo, volto alla prevenzione del rischio di corruzione e al presidio della trasparenza;

- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari del presente Piano ad attivarsi in maniera attiva e costante nell'osservanza delle procedure e delle disposizioni interne in materia e nell'attuazione delle misure di contenimento del rischio corruttivo e di presidio della trasparenza;
- attuare i programmi di formazione e di informazione sulla normativa e sullo stato di attuazione all'interno del Consorzio medesimo.

### **3. SOGGETTI COINVOLTI**

Ai sensi della normativa vigente, l'elaborazione del Piano spetta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Ciò in quanto l'attività di predisposizione del PTPCT presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, dei processi decisionali (siano o meno procedimenti amministrativi) e dei possibili profili di rischio, essendo finalizzato all'individuazione delle misure di prevenzione maggiormente aderenti alle peculiarità del Consorzio e al suo funzionamento.

Nondimeno, il Piano definisce una serie di obblighi e di misure che coinvolgono l'intera struttura organizzativa. Difatti, nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in capo al RPCT, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono un livello di responsabilità personale in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del RPCT deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione.

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Consorzio, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, delle proprie mansioni e degli incarichi svolti a qualsiasi titolo per conto del Consorzio Bonifica di Paestum, sono, dunque, tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del presente Piano, nonché ad evitare comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od ostacolare il rispetto del Piano e i controlli relativi alla sua applicazione da parte del RPCT.

Si riportano di seguito i compiti e le funzioni principali delle figure coinvolte nella predisposizione del presente PTPCT e, più in generale, nelle attività di prevenzione.

#### **3.1 Deputazione Amministrativa (organo di indirizzo)**

Secondo quanto previsto dalla disciplina di legge e dai chiarimenti forniti dall'Autorità, *"l'organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT, sia di condizioni che ne favoriscano l'effettiva autonomia"*.

In particolare, ai sensi della normativa vigente, spettano a tale organo i seguenti compiti:

- nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, L. 190/2012);
- adottare il PTPCT, i relativi aggiornamenti e curarne la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito;
- adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- ricevere, con cadenza annuale, le Relazioni del RPCT;
- adottare le azioni più opportune a seguito delle segnalazioni ricevute dal RPCT;

- partecipare al processo di gestione del rischio corruzione;
- ricevere le segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate nell'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

Nel pieno rispetto delle succitate disposizioni, l'organo di indirizzo approva il PTPCT e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando la sussistenza di idonee risorse, umane e finanziarie, qualora necessarie, utili od opportune per la corretta e costante implementazione delle misure contenute nel PTPCT.

L'approvazione dell'aggiornamento al Piano è stata preceduta da una partecipazione e confronto dell'organo di indirizzo con il RPCT.

### **3.2 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

Il RPCT è il soggetto a cui compete in via esclusiva il potere di predisporre e proporre il PTPCT all'organo di indirizzo.

Il soggetto individuato come RPCT deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- indipendenza e autonomia dall'organo di indirizzo;
- imparzialità di giudizio;
- professionalità e onorabilità.

Per quanto attiene alla specifica realtà degli enti pubblici economici, la determinazione ANAC n. 1134/2017 precisa che il RPCT debba essere individuato dall'organo di indirizzo, di norma, tra:

- i dirigenti, ove tali figure siano presenti nell'organigramma (cercando di evitare, ove possibile, la nomina di un dirigente addetto alle attività a maggior rischio di corruzione);
- profili non dirigenziali che garantiscano comunque le idonee competenze, nel caso in cui non vi siano figure dirigenziali (come nella maggior parte delle controllate di piccole dimensioni). In questo caso l'organo amministrativo è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività svolte dal soggetto delegato;
- i componenti dell'organo amministrativo privi di deleghe gestionali, in ultima istanza e solo in casi eccezionali.

Sul punto si richiama, altresì, la delibera ANAC n. 1064/2019 (PNA 2019, i cui contenuti sono confermati nell'allegato n. 3 al PNA 2022) che ha ribadito la possibilità, previa adeguata motivazione, «in caso di carenza di posizioni dirigenziali o, ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni» di individuare il RPCT in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

L'organo di indirizzo, attesa l'esistenza di una figura dirigenziale all'interno del Consorzio, ha quindi provveduto a nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza l'Ing. Guido Contini, dipendente dell'Ente in grado di assicurare stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti e che ha dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo. Resta ferma una vigilanza stringente e periodica sulla sua attività da parte dell'organo amministrativo, così come suggerito dal menzionato PNA 2019.

La nomina del RPCT è stata comunicata all'ANAC in modalità telematica. L'atto di nomina del RPCT è oggetto di pubblicazione, all'interno del sito internet del Consorzio, nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione/Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza". Della nomina è stata data comunicazione a tutto il personale del Consorzio.

Si precisa che, qualora i requisiti sottesi alla nomina del RPCT dovessero venir meno nel corso dell'incarico, l'organo di indirizzo procederà alla revoca dell'incarico e alla sostituzione del RPCT. Nello specifico, la revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o in caso di perdita dei requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza e onorabilità.

Nell'ipotesi di assenza temporanea e imprevista del RPCT, il Consorzio procederà alla nomina temporanea del sostituto, individuandolo tra le figure professionali afferenti alle aree a minor rischio corruttivo, ancorché non dirigenziali stante l'attuale assetto organizzativo, garantendo che la scelta ricada su di un soggetto adeguatamente formato e dal comportamento integerrimo.

La rinuncia all'incarico da parte del RPCT può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'organo di indirizzo per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

Al RPCT sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il RPCT è indipendente e autonomo e riferisce direttamente all'organo amministrativo. A tal fine, il RPCT svolge le attività previste dalla normativa vigente e, in particolare:

- propone all'organo di indirizzo il PTPCT e i relativi aggiornamenti;
- redige e trasmette all'organo medesimo la relazione annuale sull'efficacia delle misure adottate e definite nel Piano, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente";
- definisce procedure per selezionare e formare adeguatamente i dipendenti operanti in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione e individua il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;
- propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni e/o quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività consortile;
- verifica il rispetto degli obblighi di informazione;
- riferisce all'organo di indirizzo sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
- monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013;
- cura la predisposizione del Codice di Comportamento all'interno del Consorzio e la sua diffusione, nonché il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'istituto del diritto di accesso;



- svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica;
- segnala eventuali fatti riscontrati potenzialmente rilevanti dal punto di vista disciplinare, per l'attivazione di procedimenti disciplinari;
- deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria, secondo le modalità previste dalla legge (art 331 c.p.p.), oltre a darne tempestiva comunicazione all'ANAC, in caso di eventuali circostanze riscontrate nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato.

Le funzioni spettanti in capo al RPCT non sono delegabili se non in caso di motivate e straordinarie necessità, riconducibili a situazioni eccezionali. Rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del RPCT, siano stati avviati procedimenti penali per condotte di natura corruttiva. In tali casi si applica la disciplina di cui all'art. 15 del d.lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione, affinché questa possa formulare una richiesta di riesame.

Per quanto riguarda la responsabilità del RPCT, il d.lgs. 33/2013 precisa che, in caso di ripetute violazioni del PTPCT, sussiste la responsabilità per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il RPCT non prova di aver comunicato agli uffici le misure da adottare, le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano.

Resta immutata, in capo al RPCT, la responsabilità di tipo disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, prevista all'art. 1, co. 12, della l. 190/2012, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del citato art. 1;
- b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

### **3.3 Organismi indipendenti di valutazione**

Con determinazione ANAC n. 1134/2017 l'Autorità ha stabilito che ciascun ente individua al suo interno, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, l'organo di controllo interno reputato più idoneo allo svolgimento delle attività riservate dell'OIV, quali l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Con delibera della deputazione Amministrativa n. 716 del 23.11.2023, le funzioni di organismo analogo all'OIV sono state attribuite all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001.

### **3.4 Responsabile della Anagrafe unica della Stazione Appaltante (RASA)**

Come sottolineato dall'ANAC, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti), il Consorzio è tenuto a individuare un soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati.

In tal senso, il Consorzio ha confermato per tale ruolo il Direttore Generale, come da delibera di Deputazione Amministrativa n. 353 del 08.06.2023 coadiuvato dal geom. Angelo Iorio, che ha

provveduto ad alimentare la banca dati, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del nuovo codice dei contratti. Ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs. 36/2023, nell'anno appena trascorso il Consorzio si è qualificato come stazione appaltante per il settore Lavori terzo livello (L1) e per il settore Servizi/Forniture terzo livello (SF1).

Sarà a cura del RASA e con periodicità biennale, entro tre mesi dalla scadenza, accedere all'AUSA per aggiornare o fornire le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione.

### **3.5 Personale**

Al fine di garantire una qualità elevata del PTPCT e delle relative misure, è di primaria importanza il coinvolgimento (anche in termini di partecipazione attiva al processo di analisi organizzativa e di mappatura dei processi) di tutto il personale in servizio (ivi inclusi eventuali collaboratori a tempo determinato o soggetti esterni).

A tal proposito, si rammenta che l'art. 8 del d.P.R. 62/2013 richiama il dovere in capo a ciascun dipendente di prestare collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT. Infatti, la violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare (legge 190/2012, art. 1, co. 14).

Pertanto, tutto il personale, indipendentemente dalla qualifica, e i soggetti esterni coinvolti:

- partecipano, nei limiti delle proprie attribuzioni, al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel Piano e nei documenti ad esso collegati (procedure, regolamenti, ecc.) evitando comportamenti, anche omissivi, che possano impedirne od ostacolarne l'attuazione e i controlli relativi alla sua applicazione da parte del RPCT;
- devono segnalare *ex art. 54-bis*, d.lgs. 165/2001 eventuali situazioni d'illecito al soggetto preposto ai procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 55-*bis*, comma 1, d.lgs. 165/2001;
- devono segnalare casi di personale conflitto di interessi (art. 6-*bis*, l. 241/1990);
- sono sottoposti a procedimento disciplinare, ove applicabile, o ad altre misure in funzione del ruolo ricoperto, qualora violino le misure di prevenzione previste dal Piano.

### **3.6 RPD – Responsabile della protezione dei dati (anche DPO - *Data protection officer*)**

In virtù delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003, così come integrato dal d.lgs. 101/2018, il Consorzio ha proceduto alla nomina del proprio Responsabile della protezione dei dati, dando pubblicità alla suddetta nomina.

In coerenza con il ruolo assegnato dalla normativa di riferimento e in considerazione di quanto anche espresso dal Garante Privacy e dall'ANAC in tema di separatezza dei ruoli di RPCT e DPO (cfr. delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 "*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*"), il Responsabile della protezione dei dati fornisce supporto al titolare del trattamento relativamente a tematiche che hanno impatti sulla trasparenza, sulla pubblicazione dei dati e sulle richieste di accesso.

#### **4. ADOZIONE DEL PTPCT 2024-2026**

Il Piano tiene conto dell'approccio metodologico per la gestione del rischio di tipo qualitativo che utilizza informazioni e valutazioni quali indicatori di stima del livello di rischio, come disposto dal PNA 2019 e confermato, da ultimo, dal PNA 2022.

Il presente atto è stato redatto a seguito di un'analisi dell'organizzazione consortile, delle regole ovvero delle prassi di funzionamento in essa presenti, al fine di individuare le aree di rischio, le misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici e definire le modalità per l'applicazione di ciascuna misura di prevenzione.

Nello specifico, il Piano è stato predisposto dal RPCT sulla base:

- della verifica fattuale delle attività svolte dal Consorzio anche negli anni precedenti;
- dall'analisi delle attività che rappresentano l'attività tipica consortile e le attività secondarie di tipo commercial
- dell'attività di mappatura dei processi a rischio;
- dell'individuazione delle misure per il trattamento del rischio;
- della non emersione di eventi corruttivi nel periodo considerato.

Per la redazione del presente documento è stato predisposto un piano di lavoro articolato in quattro fasi, che ha visto coinvolti l'organo di indirizzo e i differenti settori, ciascuno dei quali afferenti alle varie aree di attività, coordinati dal RPCT.

Si seguito si riportano le quattro fasi succitate.

##### **4.1. Pianificazione**

Il PTPCT è stato predisposto a seguito della verifica delle attività poste in essere dal Consorzio, delle modalità di svolgimento dei processi e della valutazione del rischio di corruzione anche potenzialmente connesso. Il RPCT ha coinvolto i responsabili delle differenti aree, all'interno delle quali i processi prima analizzati sono stati considerati ai fini della predisposizione del Piano.

In particolare, l'attività di pianificazione si è basata sull'analisi della documentazione esistente, sulle interviste ai soggetti coinvolti, sulla verifica delle prassi e pratiche correnti, alla luce della normativa vigente.

Preliminarmente, è stata effettuata l'analisi del contesto esterno e interno, come evidenziato nel paragrafo 5, cui si rinvia.

Conseguentemente all'analisi del contesto interno, in osservanza a quanto disposto dalla l. 190/2012 e dal PNA, si è proceduto alla mappatura delle aree, e dei relativi processi, individuate come aree sensibili dall'art. 1, co. 16, l. 190 /2012, adattandole alle specifiche attività svolte dal Consorzio.

Prima di procedere all'analisi dei rischi, si è provveduto a definire il quadro dei processi che caratterizzano le attività svolte, alla luce della vigente normativa e delle procedure e dei regolamenti interni, per tutte le aree individuate a rischio. Per i dettagli si rinvia al par. 5 "Metodologia e Gestione del rischio" nonché all'allegato 1 del presente documento.

#### **4.2. Analisi dei rischi di corruzione nelle aree di competenza del Consorzio**

In relazione alla presente fase si rinvia al par. 5 "Metodologia e Gestione del rischio", nonché all'allegato 1 del presente documento.

#### **4.3. Progettazione del sistema di trattamento del rischio**

In relazione alla presente fase si rinvia al par. 5 "Metodologia e Gestione del rischio", nonché all'allegato 1 del presente documento.

#### **4.4. Stesura del PTPCT 2024-2026**

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPCT.

Il presente Piano è stato adottato dalla Deputazione Amministrativa con delibera n. 53 del 25.01.2024; di esso viene dato pubblicazione sul sito internet del Consorzio, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione/Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza", e comunicazione a tutto il personale.

Qualsiasi eventuale modifica sarà sottoposta al medesimo iter di pubblicazione sul sito istituzionale e successiva informativa all'organo di indirizzo, all'organo di controllo, ai dipendenti e ai collaboratori.


### **5. METODOLOGIA E GESTIONE DEL RISCHIO**

Secondo le indicazioni fornite dall'ANAC, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato e attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. Difatti, la mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo il grado di conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

Sulla base di tale premessa, per la gestione del rischio il RPCT ha tenuto conto delle caratteristiche del Consorzio e ha applicato i principi di proporzionalità, efficienza ed efficacia, avendo riguardo: alle sue dimensioni e all'organizzazione interna; alla circostanza che la gestione e l'amministrazione del Consorzio competono sia all'organo di indirizzo (Deputazione Amministrativa) sia a tutti i dipendenti impegnati nelle attività amministrative, intese in senso ampio, che in quelle tecnico-gestionali; alla sussistenza di altri potenziali fattori che, con riferimento al caso concreto, possano incidere sulla struttura e sugli obiettivi del Piano stesso, in conformità alla normativa vigente.

Il Consorzio Bonifica di Paestum, nelle attività di gestione del rischio, ha recepito le indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2019 con particolare riferimento all'allegato 1 che, come sottolineato dalla stessa Autorità, diventa l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei PTPCT.

Il processo di gestione del rischio di corruzione, come sottolineato dall'ANAC nel succitato allegato 1 al PNA 2019, si articola in 3 fasi riassunte nel grafico che segue:



Tali attività, come già precisato, sono svolte in conformità all'allegato 1 del PNA 2019 e nel rispetto del criterio della compatibilità di cui all'art. 2-bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e all'art. 1, comma 2-bis, l. 190/2012.

Si analizzano di seguito le varie fasi.

## 5.1 Analisi del contesto

### 5.1.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno rappresenta il mezzo mediante il quale sono evidenziati le potenziali correlazioni sussistenti tra le caratteristiche dell'ambiente in cui il Consorzio opera e il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. Attraverso il costante monitoraggio del contesto di riferimento dell'organizzazione (incluse le parti interessate rilevanti) è possibile identificare, valutare e gestire rischi/minacce e opportunità che possono influenzare il sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché le finalità e gli intenti strategici dell'Ente.

L'analisi è stata effettuata sulla base delle fonti già disponibili e più rilevanti, tenendo presente il territorio di riferimento e le possibili relazioni con portatori di interessi esterni (stakeholders) che possano condizionarne l'attività.

Con riferimento al primo aspetto (territorio di riferimento) le criticità più rilevanti derivano dalla osservazione di comportamenti illeciti anche nel settore economico di interesse del Consorzio.

Nell'analizzare il contesto esterno e partendo dalle variabili storiche e territoriali bisogna innanzitutto evidenziare che la Provincia di Salerno presenta una situazione generale, riferita alla criminalità organizzata, particolarmente disomogenea, con aspetti e peculiarità che variano in ragione della sensibile diversità geografica, storica, culturale, economica e sociale che connota le diverse zone della Provincia (Agro Nocerino-Sarnese, Valle dell'Irno, Costiera Amalfitana, capoluogo, Piana del Sele, Cilento, Vallo di Diano). Nel corso degli ultimi anni non si sono registrati significativi cambiamenti sotto il profilo degli equilibri e dei principali interessi delittuosi dei sodalizi locali. Permangono importanti collegamenti con organizzazioni originarie del napoletano e del casertano, con le quali i clan della provincia di Salerno, condividono interessi e sinergie criminali.

Si può però affermare come, pur non registrandosi significativi cambiamenti negli assetti criminali, le organizzazioni di maggior spessore si stiano organizzando con incisive iniziative di penetrazione del locale tessuto socio-politico-economico, confermando la comunanza di interessi con la camorra partenopea e casertana. Le stesse sinergie sono riscontrate anche tra gruppi locali, specie nel caso in cui siano risultate funzionali ad una migliore gestione delle attività criminali.

Come rilevato anche nella Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento sull'attività della DIA – anno 2022, Il semestre (al momento in cui viene redatto il presente documento i dati relativi al 2023 non sono disponibili), lo stato di disagio sociale e di illegalità diffusa caratterizza ampie zone del territorio su insiste l'attività del Consorzio.

La Piana del Sele si caratterizza per la presenza di fiorenti insediamenti nei settori agricolo e dell'allevamento che sostengono l'indotto industriale per la trasformazione delle relative materie prime. Accanto agli storici sodalizi autoctoni di matrice camorristica, recenti indagini hanno fatto emergere una significativa presenza di gruppi criminali stranieri, prevalentemente rumeni, albanesi e magrebini, dediti al favoreggiamento e allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina e della prostituzione, nonché allo sfruttamento lavorativo proprio in virtù della marcata vocazione agricola di quel territorio. Ulteriori connotazioni criminali derivano dalle risultanze delle indagini dell'Arma dei Carabinieri, rispetto alla "conversione" di alcuni clan locali alle estorsioni consumate soprattutto in danno delle locali società di autotrasporto e di svariate attività commerciali.

Nel Comune di Eboli (SA), dagli anni '90 in poi, le incisive attività di contrasto hanno prima disarticolato e poi impedito la ricostituzione di nuove organizzazioni in grado di imporre la propria leadership nel territorio. Oggi, nell'area ebolitana opererebbero piccoli gruppi criminali dediti prevalentemente allo spaccio di stupefacenti, alle estorsioni e ad altri reati predatori. Recenti attività investigative confermerebbero anche la presenza di sodalizi camorristici originari della provincia di Napoli dediti al riciclaggio di denaro e, più in generale, a reati economico-finanziari.

Quanto al secondo aspetto (relazioni con gli stakeholders), è da evidenziare che la mission del Consorzio Bonifica di Paestum è quella di soddisfare le attese della comunità locale ravvisabili nella conservazione e difesa del suolo, nel risanamento delle acque, nella fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di sviluppo economico e sociale e di tutela degli assetti ambientali. Le attività e le funzioni di tale

ente sono disciplinate dalla legislazione nazionale e regionale e sono rette da uno statuto approvato dalle singole Regioni.

Il Consorzio Bonifica di Paestum agisce nella consapevolezza che l'approccio verso sistemi sempre più tesi verso la conservazione e la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di sviluppo economico e sociale e la tutela degli assetti ambientali connessi è indispensabile allo svolgimento della vita civile e sociale di tutti.

Il Consorzio si pone tra i propri obiettivi strategici il coinvolgimento sempre maggiore dei portatori di interesse esterni, secondo un approccio etico e trasparente, con modalità informative, consultive e collaborative. In tale ottica, l'utilizzo strategico ed efficace delle risorse del PNRR è finalizzato anche a mettere in sicurezza dei territori dal rischio idrogeologico, favorire la sostenibilità ambientale e comprendere che il settore agricolo sta cambiando e che l'acqua per gli agricoltori è un elemento di grande competitività.

### **5.1.2 Analisi del contesto interno**

L'analisi del contesto interno concerne gli aspetti connessi all'organizzazione e alla gestione per processi che influiscono sulla potenziale insorgenza di rischi corruttivi e si rende necessaria per contestualizzare il sistema di prevenzione e renderlo idoneo e adeguato al perseguimento dei suoi obiettivi.

Il Consorzio Bonifica di Paestum è un ente di diritto pubblico economico ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13.2.1933, n. 215, e dell'art. 16 della L.R. 25.2.2003, n. 4, a struttura associativa, a rappresentatività settoriale (specificata), retto dal principio dell'autogoverno dei soggetti privati interessati. È stato costituito con Decreto Reale 25.06.1926, registrato alla Corte dei Conti il 28.07.1926 al registro 12 – foglio 4685; è stato riclassificato di prima categoria in base all'articolo unico della legge 8 gennaio 1952, n. 32.

Il Consorzio è ricompreso nel comprensorio di bonifica "Sele", comprendente i bacini Picentino, Tusciano, Asa, Fuorni, Fiumarella, Capodifiume e Solofrone inclusi tra i Minori costieri in destra e sinistra del fiume Sele, nonché la frazione inferiore del bacino del Sele dalla confluenza del fiume Tanagro al mare. Il D.P.G.R. n. 764 del 13.11.2003 ha esteso il comprensorio del Consorzio fino ad una superficie di Ha. 100.605, racchiudendo 31 Comuni, tutti ricadenti nella provincia di Salerno.

Il Consorzio ha personalità giuridica; le attività e le funzioni, disciplinate dalla legislazione nazionale e regionale, sono regolamentate da apposito statuto approvato dalla Giunta Regionale Campania.

Scopo dell'azione del Consorzio è l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, la conservazione e la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di sviluppo economico e sociale, la tutela degli assetti ambientali connessi, nonché il controllo dell'attività dei privati sul territorio di competenza.

Il Consorzio:

- elabora piani territoriali e urbanistici, nonché piani e programmi di difesa del suolo e dell'ambiente;
- esegue opere per la sicurezza idraulica, opere irrigue e di salvaguardia della qualità e della quantità dei corsi d'acqua tramite finanziamenti statali o regionali;

- si occupa della manutenzione e dell'esercizio delle opere che rientrano nella rete di bonifica e di irrigazione (vedi la pulizia dei canali di irrigazione, il periodico riescavo del fondo dei canali, il monitoraggio della rete scolante, ecc.);
- provvede all'esecuzione e alla manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie per conto e nell'interesse dei privati;
- assiste i consorziati nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende, nella progettazione ed esecuzione di opere di miglioramento fondiario nelle iniziative inerenti allo scarico delle acque.

Nell'espletamento dei propri compiti e, in particolare, nella realizzazione delle opere pubbliche di bonifica (canali, manufatti o impianti idrovori), l'attività del Consorzio si realizza con lo strumento amministrativo della concessione/delega da parte dello Stato e della Regione. Il ricorso ai finanziamenti statali e regionali è finalizzato alla realizzazione concreta delle opere e nell'esecuzione delle stesse è vincolato alla normativa sui Contratti Pubblici.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, le leggi statali e regionali hanno attribuito ai Consorzi il potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica (v. artt. 54 e 59, comma 2, R.D. n.215/1933, art.862 c.c. art. 12 L.R. 4/2003).

Il sistema di amministrazione del Consorzio è organizzato per il tramite degli organi consortili, ovvero:

1. l'Assemblea dei Consorziati: è costituita da tutti i proprietari di immobili siti nel comprensorio consortile, iscritti nel catasto del Consorzio, che godano dei diritti civili. Elegge i membri elettivi del Consiglio dei Delegati.
2. Il Consiglio dei Delegati: è composto da dodici consiglieri eletti dall'Assemblea dei Consorziati fra gli aventi diritto al voto, quattro membri di diritto, di cui tre nominati dall'Amministrazione Provinciale ricadente nel perimetro consortile, e uno nominato dalla Regione. Delibera sull'indirizzo operativo e amministrativo del Consorzio e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo Statuto e approva i piani e programmi dell'attività consortile.
3. La Deputazione Amministrativa: è composta da Presidente e dal Vicepresidente del Consorzio, quattro membri eletti dal Consiglio dei Delegati e dal delegato della Regione Campania. A tale organo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente attraverso l'esercizio delle innumerevoli funzioni attribuite dallo statuto. È riconosciuta a tale organo anche la nomina dei componenti dei seggi elettorali e di provvedere sulle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali, sempreché non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei Delegati, dandone notizia al Consiglio stesso nella adunanza immediatamente successiva.
4. Il Presidente: gli è attribuita, tra le altre, la rappresentanza legale del Consorzio e l'autorità di deliberare nei casi d'urgenza, tale da non poter essere possibile la convocazione della Deputazione Amministrativa.
5. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, oltre a sostituirlo in caso di assenza.




6. Il Collegio dei Revisori dei Conti: è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è eletto dal Consiglio dei Delegati.

La struttura organizzativa del Consorzio, come da organigramma, si compone di un Direttore Generale, di un Direttore Area Tecnica e di sei Capi Settore, suddivisi in: Affari Generali e Segreteria, Ragioneria e Patrimonio, Agrario e Manutenzione, Gestione Impianti, Legale e Contenzioso, Tributi.

Il Consorzio impiega 53 dipendenti, divisi tra impiegati e operai, e un dirigente.

Il Consorzio Bonifica di Paestum ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". In considerazione di ciò l'Ente si è dotato di un Sistema Disciplinare e del Codice Etico ai sensi del d.lgs. 231/2001, oltre al Codice di Comportamento. Come già specificato, il Consorzio ha provveduto a nominare l'Organismo di Vigilanza a cui ha affidato le funzioni di attestazione in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza.

**CONSORZIO DI BONIFICA PAESTUM SINISTRA SELE  
SCHEMA ORGANIZZAZIONE UFFICIO**



## **La mappatura dei processi**

L'aspetto centrale e più significativo dell'analisi del contesto interno, in aggiunta alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nell'individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi.

La mappatura dei processi viene svolta attraverso l'identificazione delle aree di rischio, la relativa descrizione e la successiva rappresentazione. Nello specifico, l'identificazione dei processi rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni, con l'obiettivo di individuare i possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente.

Considerate le attività svolte dal Consorzio Bonifica di Paestum, che per la loro natura presentano un rischio inerente oggettivamente elevato, nella fase di stesura del presente Piano sono state analizzate tutte le possibili aree di rischio.

A tal proposito, si riportano le aree di rischio individuate alla luce delle disposizioni contenute nel PNA 2019:

- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- gestione di contratti pubblici;
- acquisizione e gestione del personale;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni da parte di Pubbliche Autorità;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

Si è proceduto ad una suddivisione in fasi dei processi individuati in attuazione a quanto disposto nel PNA 2019 e una più dettagliata descrizione dei processi, ove ritenuto necessario in relazione ai rischi rilevati, sarà eventualmente realizzata negli anni successivi.

Attraverso l'identificazione delle aree sono emersi i processi relativamente ai quali sono ipotizzabili rischi, così come riportati nell'allegato 1 al presente PTPCT, cui si fa integrale rinvio per il dettaglio, sottolineando che oltre ai processi rinvenuti nelle aree di rischio contenute nel PNA 2019, sono stati considerate anche attività e processi specifici del Consorzio.

## **5.2 Valutazione del rischio**

### **5.2.1 Identificazione del rischio**

L'identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza del Consorzio, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Sul tema, nel PNA 2019 l'ANAC ha precisato che, per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.

Si sottolinea nuovamente, a tal proposito, che le caratteristiche e le dimensioni del Consorzio non richiedono di predisporre un'analisi dettagliata per singole attività, anche in considerazione della circostanza che negli anni precedenti non si sono mai verificati fatti o situazioni indicativi di eventi corruttivi. Pertanto, si è ritenuto di procedere a un'analisi per processo.

In tal senso, si è provveduto ad analizzare i processi che caratterizzano l'attività del Consorzio (come sopra individuati). A tal proposito, le fonti informative utilizzate in sede di identificazione dei possibili eventi rischiosi sono le seguenti:

- risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti, per le quali valgono le considerazioni già riportate in merito alle caratteristiche peculiari del Consorzio;
- analisi della documentazione predisposta internamente;
- risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- analisi di altri episodi di cattiva gestione accaduti in passato in altri enti e realtà simili;
- incontri con coloro che abbiano conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità (personale e consulenti esterni);
- esemplificazioni elaborate dall'Autorità per le attività svolte dagli Enti Pubblici Economici bonifica.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate dal Consorzio. Nell'allegato 1 sono riportati i risultati dell'analisi, intendendosi per tali gli eventi rischiosi relativi ai processi esaminati.

Non è stato ritenuto necessario predisporre un "Registro degli eventi rischiosi" poiché l'analisi per processo, ove è contenuta la descrizione degli eventi rischiosi che sono stati individuati, è riportata nel succitato allegato 1.

Infine, come suggerito dall'ANAC, ci si riserva, in una logica di miglioramento continuo, di affinare nel tempo la metodologia sopra descritta, passando dal livello minimo di analisi (per processo e fasi) ad un livello via via più dettagliato (per attività), ove ritenuto necessario in funzione del livello di rischio.

### **5.2.2 Analisi del rischio**

Individuate le aree e i processi, si è proceduto all'analisi e alla valutazione dei rischi, con il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente - attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione - e di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

I c.d. "fattori abilitanti" considerati sono:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi è stato verificato se presso il Consorzio sono già stati predisposti e efficacemente attuati strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità.

Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree del Consorzio maggiormente esposte al rischio di corruzione e malfunzionamenti, da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere.

A tal proposito, si sottolinea che l'approccio utilizzato per l'analisi del rischio è quello di tipo "qualitativo" indicato dall'ANAC nel PNA 2019.

Nello schema che segue si riassumono le azioni effettuate per l'analisi del rischio, così come indicate dall'ANAC:



Il RPCT, adottato il criterio di scelta in conformità al suggerimento fornito dall'Autorità, ha utilizzato quali criteri di valutazione per la stima del livello di rischio, ove applicabili, i c.d. *key risk indicator* indicati dall'ANAC e di seguito riportati:

- **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore interno alla PA**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o nelle altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie volte a esprimere un giudizio con riferimento ai summenzionati indicatori di rischio è stata coordinata dal RPCT sulla base degli elementi disponibili.

A tal fine si evidenzia come tale rilevazione dei dati e delle informazioni sia stata effettuata in assenza di dati oggettivi per la stima e, nello specifico, sulla base della totale mancanza di precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti del Consorzio, di segnalazioni pervenute (comprese segnalazioni interne – *whistleblowing*) e di qualsivoglia altro dato che possa fornire un precedente utile in sede di comparazione.

A tal riguardo si specifica che, nell'ambito delle attività di monitoraggio programmate, sarà onere del RPCT verificare la possibilità di procedere a una rivalutazione qualora dovessero emergere dati oggettivi successivi.

Al termine di tale attività, il RPCT ha provveduto a misurare il livello di esposizione al rischio come illustrato nell'allegato 1 privilegiando, come già riportato, l'approccio qualitativo suggerito dall'ANAC. In particolare, per ogni processo/attività o evento rischioso oggetto di analisi e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno dei criteri illustrati in precedenza adottando una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso).

La medesima scala è stata poi applicata alla valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio del singolo processo, risultante dalla valutazione analitica svolta in precedenza con riferimento ai singoli indicatori.

Nell'effettuare tale complessiva valutazione, in considerazione delle precisazioni fornite dall'ANAC, sono stati adottati i seguenti criteri:

- nei processi in cui siano ipotizzati più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si fa riferimento al valore più alto nella stima dell'esposizione complessiva del rischio;
- la valutazione complessiva del livello di rischio associabile al processo di riferimento non costituisce la media delle valutazioni dei singoli indicatori. È stato, infatti, applicato un giudizio qualitativo per poter esprimere più correttamente il livello di esposizione complessivo al rischio processo;
- ogni misurazione è stata motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

I risultati sono riportati nell'allegato 1 che, come già evidenziato, è parte integrante e sostanziale del PTPCT.

### **5.2.3 Ponderazione del rischio**

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

In considerazione del livello di rischio *medio* complessivamente rilevato, è stata programmata l'implementazione di alcune misure specifiche, compatibilmente con l'esigenza di non appesantire ulteriormente l'attività del Consorzio, nel rispetto dei principi di sostenibilità economica e organizzativa.

## **6. TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee (c.d. misure di prevenzione) a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

A tal proposito, nel sistema di trattamento dei rischi sono state previste:

- misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
- misure specifiche, che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzate a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

### **6.1 Identificazione delle misure**

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione ad essi collegate. Come indicato dall'ANAC nel PNA 2019, determinate misure possono al contempo essere ritenute di carattere generale e di carattere specifico, in funzione delle esigenze del Consorzio.

Per l'individuazione delle misure di prevenzione in relazione ad ogni singolo processo si rinvia all'allegato 1.

In ogni caso, si riportano di seguito le misure ritenute di carattere generale o trasversale, alcune delle quali saranno meglio definite successivamente:

- trasparenza delle attività realizzate dal Consorzio mediante l'adeguamento al d.lgs. 33/2013, con conseguente aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente";
- regolamentazione e gestione delle tre diverse tipologie di accesso;
- regolamentazione dei processi;
- informatizzazione dei processi: vista l'organizzazione del Consorzio tale misura appare difficilmente applicabile, senza nulla togliere alla possibilità di creare piccoli automatismi che possano migliorare i flussi informativi e al contempo essere strumento di contenimento del rischio;
- verifica delle incompatibilità e inconfiribilità;
- codice di comportamento;
- formazione.

Infine, si riportano di seguito alcune misure di particolare rilievo:

#### **Tutela del dipendente segnalante (*whistleblower*)**

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". L'espressione *whistleblower* racchiude una molteplicità di soggetti che a vario titolo svolgono, abbiano svolto o si apprestano a svolgere attività lavorative presso e/o nei confronti del Consorzio Bonifica di Paestum. Sono considerati tali non solo i dipendenti, ma anche i consulenti, collaboratori, prestatori di servizi, lavoratori autonomi, volontari e tirocinanti (anche non retribuiti), azionisti, amministratori, organi di controllo e vigilanza.

Rispetto alla precedente disciplina, il nuovo decreto amplia notevolmente i soggetti cui, all'interno del settore pubblico, è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, interna o

esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'Autorità giudiziaria. Il d.lgs. 24/2023 protegge, infatti, da eventuali ritorsioni dovute alla segnalazione stessa, allargando le tutele anche ad una serie di soggetti che a vario titolo intervengono nel processo di segnalazione (facilitatori, persone, colleghi ed enti che operano nel medesimo contesto lavorativo).

Il Consorzio considera il *whistleblowing* quale misura essenziale per contrastare e rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

Nel rispetto delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 24/2023, da intendersi in questa sede integralmente richiamate, l'Ente ha:

- provveduto alla istituzione di un canale interno criptato;
- individuato nella persona del RPCT il gestore interno della segnalazione;
- ottemperato alle norme come sopra citate predisponendo un'apposita procedura redatta nel rispetto del d.lgs. 24/2023 e delle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 311/2023.

In particolare, il Consorzio Bonifica di Paestum si è dotato di uno strumento informatico che tutela il diritto di segnalazione del *whistleblower*, ai sensi del citato d.lgs. 24/2023, attraverso l'uso di tecniche di crittografia che assicurano la riservatezza e la sicurezza della conservazione dei dati. Il Consorzio gestisce le segnalazioni effettuate attraverso uno specifico applicativo *whistleblowing*, accessibile dal sito web dell'Ente all'indirizzo: <https://consorziobonificadipaestum.whistleblowing.it/#/>.

Questo sistema garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e anche la segnalazione anonima con una procedura informatica che raccoglie tali dati, ma non li rende accessibili e conoscibili se non al RPCT, gestore del canale di segnalazione.

Le attività istruttorie per le segnalazioni iniziano o all'esito di verifica periodica della presenza di segnalazioni o a seguito di alert automatico dell'applicativo. Successivamente, il RPCT valuta se la segnalazione è in buona fede e adeguatamente circostanziata, o considerata in malafede.

Nel caso in cui la segnalazione abbia trovato riscontro oggettivo ovvero siano emersi aspetti critici, se ritiene fondata la segnalazione, il RPCT si rivolge immediatamente all'organo di indirizzo o alle istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze. Al RPCT non spetta, infatti, l'accertamento delle responsabilità individuali di qualsiasi natura, né lo svolgimento di controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dal Consorzio oggetto di segnalazione.

Il RPCT dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti. A tale riguardo:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.c.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.



La segnalazione è altresì sottratta al diritto di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 241/90.

La segnalazione deve avvenire in via prioritaria utilizzando il canale di segnalazione interno del Consorzio Bonifica di Paestum come sopra illustrato, e solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni, ovvero:

- gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti o decisioni assunti dal Responsabile stesso, considerata la coincidenza soggettiva, non è stato dato seguito ad una segnalazione interna
- la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che alla segnalazione interna non verrebbe dato seguito, ovvero che esporrebbe sé stessa al rischio di atti ritorsivi
- la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione oggetto della segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

sarà possibile inviare una segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione utilizzando il canale esterno disponibile al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

### **Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi**

Il Consorzio si attiene a quanto previsto dal d.lgs. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" per quanto applicabile.

Il RPCT, all'atto del conferimento dell'incarico, verifica la insussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui si intende attribuire l'incarico stesso, secondo quanto previsto dal d.lgs. 39/2013.

Il RPCT opera in conformità ai principi del d.lgs. 39/2013 e delle Linee Guida di ANAC in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi, di cui alla delibera ANAC n. 833/2016 nonché alla determinazione ANAC n. 1134/2017.

In particolare, all'interno del Consorzio è in atto un sistema di verifica della sussistenza delle eventuali condizioni ostative e/o di incompatibilità previste dalla legge.

A tali fini il Consorzio adotta le misure necessarie finalizzate ad assicurare che i soggetti interessati rendano apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ovvero di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e, nel corso del rapporto, con cadenza annuale.

Ai fini delle attività di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, il Consorzio garantisce al RPCT la massima autonomia e indipendenza.

Relativamente ai precedenti penali, con riguardo all'applicazione dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 nonché dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, il RPCT verifica l'insussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei soggetti ai quali il Consorzio intende conferire incarichi, con specifico riferimento alle circostanze di costituzione di commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso.

Qualora all'esito della verifica risultino a carico dei soggetti interessati dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, il Consorzio:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;

- applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

Il Consorzio, ai fini della verifica dell'assenza delle condizioni di cui sopra, acquisisce apposita dichiarazione all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3, d.lgs. 39/2013, nonché all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis, d.lgs. 165/2001.

### **Divieti post-employment (Pantouflage)**

L'introduzione di misure in materia di post-impiego (il *pantouflage*), preordinate a ridurre i rischi connessi all'uscita del dipendente dalla sfera pubblica e al suo passaggio, per qualsivoglia ragione, al settore privato, si colloca in una logica di continuità, nel contrasto a fenomeni corruttivi, con i meccanismi di pre-impiego (le c.d. inconfiribilità) e in corso di impiego (le incompatibilità).

Nello specifico, l'art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter, in virtù del quale è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma sul divieto di *pantouflage* prevede specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto. Inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati a essi riferiti.

Come sottolinea l'ANAC, tale disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente che, facendo leva sulla propria posizione all'interno dell'amministrazione, potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il divieto previsto, inoltre, è finalizzato a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o di incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

In virtù delle indicazioni fornite dall'ANAC, per "dipendenti che esercitano poteri autoritativi o negoziali" si intendono anche i dipendenti che, pur non titolari di tali poteri, collaborano all'esercizio degli stessi svolgendo istruttorie che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale. Inoltre, l'ambito dei soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione presso i quali i dipendenti non possono svolgere attività lavorativa o professionale deve essere definito mediante un'interpretazione ampia, ricomprendendo anche i soggetti formalmente privati ma partecipati o in controllo pubblico.

Come osservato da ultimo anche nel PNA 2019 «Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del

rischio corruttivo. Il riferimento ai dipendenti pubblici va, pertanto, inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del d.lgs. 39/2013».

In merito all'individuazione dei soggetti destinatari del divieto di *pantouflage* ai sensi dell'art. 21<sup>2</sup> del d.lgs. 39/2013, l'Autorità, nel PNA 2019, ha specificato che negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono sottoposti al divieto in questione gli amministratori e i direttori generali poiché muniti di poteri gestionali, mentre esso non si estende ai dipendenti, né ai dirigenti ordinari salvo che non siano muniti di incarichi autoritativi o negoziali.

In ogni caso, al fine di assicurare il rispetto della normativa in questione, il Consorzio si adopera affinché:

- negli interpellanti o nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa predetta;
- sia resa una dichiarazione di insussistenza della causa ostativa da parte dei soggetti interessati;
- sia garantita una specifica attività di vigilanza.

Il Consorzio valuterà di inserire in eventuali bandi di gara o negli atti prodromici all'eventuale affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che il soggetto privato partecipante alla gara non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti, in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nel bando-tipo n. 1/2023, in attuazione del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), in cui l'Autorità ha inserito tra le altre cause di esclusione la seguente: "Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni".

È opportuno precisare che ai sensi del d.l. 80/2021 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", con riferimento ai soggetti che le amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai progetti del PNRR il legislatore ha escluso espressamente dal divieto di *pantouflage* gli incarichi non dirigenziali attribuiti con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione per i quali non trovano applicazione i divieti previsti dall'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. L'esclusione non riguarda invece gli incarichi dirigenziali.

### **Conflitto di interessi**

Quando gli interessi o le attività personali condizionano la capacità di operare nel totale interesse del Consorzio, si ha un conflitto di interessi. Chiunque, nell'esercizio delle proprie mansioni, deve astenersi dal partecipare alle attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi, intendendosi per tale ogni situazione o rapporto che, anche solo potenzialmente, veda coinvolti interessi personali o di altre persone a esso collegate.

---

<sup>2</sup> L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 precisa che "sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo".

Nell'esclusivo interesse del Consorzio, il personale e i collaboratori devono garantire decisioni neutre e imparziali, rendendo noti tutti i conflitti di interessi e discuterne con i responsabili delle aree di appartenenza; devono astenersi segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, i soggetti competenti ad adottare eventuali pareri, valutazioni tecniche.

La misura di gestione del conflitto di interessi mira a realizzare la finalità di prevenzione di fenomeni corruttivi attraverso la comunicazione e/o l'astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi.

La principale misura per la gestione del conflitto di interessi (cfr. art.16 d.lgs.36/2023), è costituita dal sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni, dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall'amministrazione e dall'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato dall'ANAC con delibera n. 7 del 17.01.2023, prevede l'adozione di una specifica misura nell'ambito della gestione del conflitto di interessi, con riferimento allo svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni, considerato uno dei settori a maggior rischio corruttivo. L'Autorità, al fine di modulare gli oneri per le stazioni appaltanti, ha previsto due ipotesi diverse del sistema dichiarazioni, facendo una distinzione tra stazioni appaltanti che utilizzano o meno i fondi PNRR e i fondi strutturali.

Per i contratti di appalto dove non è prevista l'utilizzazione di fondi PNRR e di fondi strutturali, l'orientamento espresso da ANAC nelle LL.GG. n. 15/2019 prevede una dichiarazione solo al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico. Resta fermo l'obbligo di rendere la dichiarazione ove i soggetti tenuti ritengano, secondo quanto previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 62/2013 - di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione. Tale ultima dichiarazione dovrà essere aggiornata in caso di conflitti di interesse che insorgano successivamente nel corso delle diverse fasi della procedura di gara, ivi inclusa la fase esecutiva.

Con riferimento alla figura del RUP, considerando l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sull'insussistenza di conflitti di interesse per ogni singola gara (cfr. par. 6.3. LL.GG. ANAC n. 15/2019) e dei commissari di gara (cfr. art. 93 d.lgs. 36/2023), si introduce quale misura di prevenzione l'obbligo di rilascio della dichiarazione per ogni affidamento.

Per quanto concerne i contratti che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali, l'Autorità ritiene che al fine di rafforzare i presidi di prevenzione i dipendenti che siano coinvolti nella procedura di gara rilascino un aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento. Ciò si desume proprio dall'art. 16, co. 3, del Codice dei contratti pubblici che, come sopra evidenziato, direttamente prevede un obbligo di comunicazione alla stazione appaltante e di astensione dal partecipare alla specifica procedura di aggiudicazione di appalti e concessioni. Nel caso in cui emergano successivamente, nel corso delle varie fasi dell'affidamento, ipotesi di conflitto di interessi non dichiarate, occorre integrare detta dichiarazione.

Anche i soggetti esterni, cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto, sono tenuti a rendere la dichiarazione per la verifica dell'insussistenza di conflitti di interessi.

In particolare, è richiamato l'art. 22 del Regolamento UE 241/202178 in riferimento all'attuazione del PNRR. Quest'ultimo, al fine di prevenire il conflitto di interessi, impone agli Stati membri, fra l'altro, l'obbligo di fornire alla Commissione i dati del titolare effettivo del destinatario dei fondi o dell'appaltatore "in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi".

In Italia tali misure trovano riscontro, oltre che nelle disposizioni normative, anche nelle Linee guida del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento RGS, Servizio centrale per il PNRR, allegate alla circolare 11 agosto 2022, n. 30, ove è stata posta grande attenzione alla necessità di garantire la trasparenza dei dati relativi al titolare effettivo dei soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento dei contratti pubblici. Nelle citate Linee guida è previsto non solo l'obbligo per gli operatori economici di comunicare i dati del titolare effettivo, ma anche quello, posto in capo al soggetto attuatore/stazione appaltante, di richiedere la dichiarazione del medesimo titolare effettivo circa l'assenza di conflitto di interessi.

Nell'allegato 1 Mappatura, analisi e valutazione del rischio dei processi e misure di prevenzione, pertanto, sono introdotte, oltre le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP e dei commissari di gara, se esistenti, anche le seguenti misure da applicare in caso di utilizzo di fondi PNRR:

- richiesta alle stazioni appaltanti di dichiarare il titolare effettivo;
- previsione di una verifica a campione che la dichiarazione sia stata resa.

### **Formazione**

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, il Consorzio intende assicurare specifiche attività formative rivolte al personale in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, pubblicità, integrità e legalità. La formazione riveste, infatti, un ruolo centrale e strategico tra le misure di prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità.

Tramite l'attività di formazione il Consorzio intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, seppur limitato nel numero, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. È compito del RPCT pianificare tale attività formativa, prevedendone i contenuti, le tempistiche, i destinatari, nonché l'eventuale programmazione di percorsi formativi aggiuntivi obbligatori per il personale allocato in aree/servizi esposti ad un maggiore rischio di corruzione. In particolare, in sede di aggiornamento e ogniqualvolta si rendesse necessario, detti interventi formativi saranno finalizzati a far conseguire ai dipendenti una piena conoscenza di quanto previsto dal PTPCT. La disciplina relativa alla formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione è definita secondo il programma concordato con l'organo di indirizzo.

Il programma di formazione, gestito e approvato dalla Deputazione Amministrativa su proposta del RPCT, individua i soggetti tenuti a ricevere formazione, i relativi contenuti e gli strumenti di erogazione, quantificando le ore/giornate ad essa dedicate. La formazione può avvenire, a titolo esemplificativo, attraverso corsi di formazione (frontale o in modalità FAD); e-mail di aggiornamento; note informative e riunioni interne (queste ultime opportunamente formalizzate e verbalizzate).

### **Rotazione del personale**

Come indicato dall'ANAC, uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio la normativa individua quale misura preventiva particolarmente efficace la rotazione.

Attraverso la rotazione si mira a realizzare, con una più elevata frequenza, il *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione.

Tale misura, per quanto auspicabile, non deve peraltro tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.

Per tale motivo all'interno del Consorzio, in ragione del numero di soggetti cui sono affidate determinate aree, la rotazione non appare una misura sempre compatibile con le esigenze organizzative d'impresa, se si considera maggiormente l'elevata specializzazione dei ruoli che i singoli dipendenti svolgono nelle diverse aree a cui afferiscono i settori di attività. Pertanto, al fine di prevenire eventuali inefficienze e ritardi, il Consorzio adotta tale misura in quelle aree a rischio ove le risorse disponibili e le competenze richieste lo consentano, eventualmente in combinazione o alternativa a una strategia di segregazione delle competenze che consista nell'attribuzione a soggetti diversi di funzioni diverse (istruttorie e accertamenti, adozione decisioni, attuazione decisioni prese, attività di verifica).

In merito alla c.d. rotazione "straordinaria" (cfr. PNA 2016 § 7.2.3 – PNA 2019) da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi (d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. *l-quater* – Linee Guida ANAC delibera n. 215/2019), si evidenzia come sia controversa la possibilità di applicare obbligatoriamente tale misura a tutti gli altri soggetti esclusi dall'applicazione diretta del d.lgs. 165/2001.

In ogni caso, è onere del RPCT monitorare le eventuali ipotesi in cui possano verificarsi i presupposti per l'applicazione della misura, ovvero i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari nei confronti di dipendenti per condotte qualificabili come corruttive ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. *l-quater* del d.lgs. 165/01, al fine di dare concreta attuazione all'istituto. A tal proposito, i dipendenti dovranno comunicare al Consorzio l'esistenza di procedimenti penali a loro carico.

Resta fermo quanto sopra riportato in merito alla remota possibilità di applicazione di tale misura, stante l'attuale l'organico del Consorzio.

### **Codice di Comportamento**

Al fine di garantire una specifica applicazione delle disposizioni del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di Comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e in conformità a quanto previsto dal P.N.A., il Consorzio ha provveduto ad adottare un proprio codice interno di comportamento dei dipendenti, pubblicato sul sito istituzionale e comunicato a ciascun dipendente. La suddetta normativa complessivamente definisce, ai sensi dell'art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001 i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti del Consorzio sono tenuti ad applicare.

Il Codice di Comportamento costituisce un importante strumento per la prevenzione dei reati di corruzione nonché parte integrante del PTPCT adottato dal Consorzio Bonifica di Paestum. Si rammenta a tal proposito che eventuali violazioni hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare. L'inosservanza delle disposizioni previste dal Codice di Comportamento, pertanto, può dare luogo a misure disciplinari.

I doveri di comportamento sopra identificati costituiscono parte integrante del presente PTPCT e hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni. L'eventuale violazione di tali misure, pertanto, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse.

La più ampia diffusione delle disposizioni in oggetto viene garantita, tra l'altro, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio, le cui disposizioni si applicano, per quanto compatibili, a tutti i soggetti coinvolti nelle attività dello stesso.

Il Codice di comportamento costituisce un importante strumento per la prevenzione dei reati di corruzione nonché parte integrante del PTPCT 2024-2026 adottato dall'Ente. Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia al succitato Codice.

Si specifica, infine, che nel corso del 2024 il Codice sarà aggiornato al fine di recepire le modifiche di cui al D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.

### **Codice Etico**

Il Consorzio Bonifica di Paestum cura con particolare attenzione la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa. A tal fine, ad integrazione di quanto previsto nel Codice di Comportamento per i dipendenti, il Consorzio ha fatto proprio un suo Codice Etico a seguito dell'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.gs. 231/2001. Tale documento individua e definisce in modo chiaro ed esaustivo l'insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività istituzionali.

La più ampia diffusione delle disposizioni in oggetto viene garantita, tra l'altro, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio. I comportamenti posti in essere in difformità dei contenuti del Codice Etico costituiscono illecito disciplinare.

### **Programmazione delle misure**

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione operativa delle misure è realizzata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- fasi di attuazione della misura;
- tempistica di attuazione della misura;
- responsabilità connesse all'attuazione della misura;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi.

## **7. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

L'attività di controllo e monitoraggio rappresenta una parte fondamentale del processo di gestione del rischio, strumentale al perseguimento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e presidio irrinunciabile al corretto e continuo svolgimento della programmazione. Attraverso l'attività di monitoraggio, infatti, si verifica l'attuazione delle misure adottate e la loro effettiva idoneità.

L'attività di monitoraggio ha un ruolo strategico nell'azione di prevenzione della corruzione, divenendo uno strumento utile per individuare le priorità delle azioni e definire le misure da adottare.

Il RPCT riferisce sull'andamento dell'attività di monitoraggio e controllo all'organo di indirizzo. In particolare, l'RPCT riporta gli esiti:

- della verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle misure definite nel Piano;
- dell'esame delle informazioni e delle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- dell'analisi e della successiva verifica di eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite la procedura di *whistleblowing* o attraverso fonti esterne;
- della verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano in relazione ad eventuali segnalazioni pervenute al Responsabile da parte di soggetti esterni o interni, ovvero attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

È facoltà del RPCT acquisire tutta la documentazione e le informazioni che ritenga necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza.

In ogni caso, con cadenza annuale, il Consorzio provvederà al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio.

## **8. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA**

Allo scopo di dare massima diffusione al Piano e alle misure in esso contenute, il Consorzio ne promuove la conoscenza sia all'interno sia all'esterno coinvolgendo, nelle attività di informazione e formazione, tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori che sono tenuti a conoscerne il contenuto, osservarlo e contribuire alla sua attuazione.

A questi verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le procedure che il Consorzio ha adottato sulla base del presente Piano, nonché i testi delle clausole contrattuali che verranno adottate coerentemente a detti principi, politiche e procedure.

Il PTPCT viene pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio, sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione".

Si prevede, inoltre, che in caso di assunzione di nuovi dipendenti, la copia del PTPCT venga loro trasmessa all'atto di perfezionamento del rapporto di lavoro, con l'indicazione che lo stesso è parte integrante dell'attività oggetto del contratto di lavoro.



# **SEZIONE PER LA TRASPARENZA**

## **2024 – 2026**

## 1. INTRODUZIONE

Attraverso la valorizzazione del principio di trasparenza si punta a prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi mediante l'adozione di modelli organizzativi e forme comportamentali trasparenti e, allo stesso tempo, si riavvicina il cittadino alla P.A.

Relativamente agli adempimenti di cui alla normativa sulla trasparenza, il Consorzio ottempera a tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili.

tal proposito, gli obblighi saranno assolti mediante l'inserimento dei documenti e dei dati richiesti nella sezione "Amministrazione trasparente" (di cui all'allegato 1 del d.lgs. 33/2013 e alla delibera ANAC n. 1310/2016) compatibilmente all'attività, dimensione organizzativa e propensione al rischio del Consorzio Bonifica di Paestum, tenuto conto delle disposizioni contenute nella determinazione ANAC n. 1134/2017, all'allegato 9) del PNA 2022 e all'allegato 1) della delibera ANAC n. 264/2023.

In via generale, si evidenzia che il ruolo della società civile nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza si manifesta attraverso il diritto e il dovere alla partecipazione. Conseguentemente, il Consorzio consente le forme di partecipazione previste dalla normativa sulla trasparenza quali l'accesso procedimentale, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

La Sezione relativa alla Trasparenza è completata dall'allegato 2: "Dati e informazioni da pubblicare, tempistiche e referenti".

## 2. GLI OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI

Per il triennio 2024 - 2026, il Consorzio si pone come obiettivi:

- garantire la massima trasparenza nella propria azione organizzativa e rafforzare la cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- intendere la trasparenza come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali;
- garantire regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti;
- garantire adeguate tempistiche per l'attuazione degli obblighi.

## 3. SOGGETTI COINVOLTI

Fermo restando quanto già indicato nei paragrafi precedenti con riferimento ai soggetti coinvolti, di seguito si riportano alcune specificità legate alla trasparenza.

### 3.1 RPCT

Come già indicato nel Piano, l'incarico di Responsabile per la trasparenza è stato affidato all'Ing. Guido Contini. Il RPCT verifica la corretta applicazione della normativa e coordina gli altri soggetti coinvolti. Viste le caratteristiche dell'organico e la distribuzione interna di funzioni e competenze, nell'allegato 2 sono stati indicati i settori a cui fanno capo le fasi di elaborazione, trasmissione e pubblicazione del dato

### **3.2 Personale**

Tutto il personale in forza, nonché l'organo di indirizzo, per quanto di loro competenza, collaborano con il RPCT al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nonché l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità e la conformità dei documenti pubblicati a quelli originali.

### **4. SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"**

La sezione "Amministrazione trasparente" è stata creata e alimentata ai sensi della disciplina prevista dal d.lgs. 33/2013 – allegato 1, dalla determinazione ANAC n. 1310/2016, tenuto conto dell'applicabilità e della compatibilità, in coerenza con quanto stabilito dall'ANAC con determinazione n. 1134/2017, oltre che le specifiche indicazioni dettate per la sezione "Bandi di gara e contratti" di cui all'allegato 9) PNA 2022 e all'allegato 1) delibera ANAC n. 264/2023.

Sul sito istituzionale del Consorzio Bonifica di Paestum, nella sezione "Amministrazione trasparente", vengono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti ai sensi della vigente normativa. In merito alle modalità di inserimento dei dati della sezione, in alcune occasioni vengono inseriti collegamenti ipertestuali (*link*) a documenti già presenti sul sito istituzionale, onde evitare inutili duplicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del d.lgs. 33/2013.

Nella tabella di cui all'allegato 2 (Dati e informazioni da pubblicare, tempistiche e referenti) sono riportati sezione e sottosezione di inserimento, dati, informazioni e atti da pubblicare, il soggetto responsabile, le tempistiche di pubblicazione e il riferimento normativo.

### **5. MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Al fine di garantire gli auspicati livelli di trasparenza, il RPCT pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi, anche in base a quanto stabilito relativamente alle tempistiche, nel presente documento e nell'allegato 2, in coerenza con le indicazioni contenute determinazione ANAC n. 1134/2017, all'allegato 9) PNA 2022 e all'allegato 1) delibera ANAC 264/2023, cui si rinvia. In particolare, con cadenza periodica il RPCT provvede a effettuare controlli a campione sul sito istituzionale.

### **6. ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO**

Il diritto d'accesso è uno strumento di partecipazione fondamentale riconosciuto dall'ordinamento.

Il quadro normativo individua una disciplina sul diritto d'accesso articolata in tre diverse forme di accesso: l'accesso documentale, l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

Il Consorzio Bonifica di Paestum dà attuazione alle norme in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge 241/1990, c.d. accesso documentale, nonché di accesso civico e di accesso civico generalizzato disciplinati dal d.lgs. 33/2013, secondo le modalità di seguito riportate.

## **6.1 Accesso documentale**

L'accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, prendere visione e, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è, infatti, riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo quanto disposto dall'art. 22 della l. 241/90.

L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa. Attraverso il diritto di accesso si favorisce la partecipazione dei privati e si assicura l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 22 della l. 241/90 è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

È possibile invocare l'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 per:

- ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
- avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione, fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
- sollecitare una risposta da parte dell'amministrazione;
- acquisire informazioni relative a un procedimento amministrativo;
- conoscere i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione;
- conoscere i criteri di gestione delle pratiche. È molto importante, ad esempio, per verificare la propria posizione all'interno della lista d'attesa inerente a una determinata prestazione, conoscere i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa ovvero la data presunta di convocazione per l'erogazione della prestazione richiesta.

L'art. 22, co. 1, lett. b), l. 241/90 riconosce il diritto d'accesso a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Non sono, pertanto, ammissibili istanze di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Sono previste due modalità di accesso, secondo quanto prevede il Regolamento che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi, D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e in conformità a quanto stabilito nel capo V della l. 241/90:

- 1) Accesso informale: può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare

l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'art. 22, co. 5, l. 241/1990.

- 2) **Accesso formale:** l'istanza di accesso formale può essere avanzata direttamente tramite A/R alla sede del Consorzio oppure mediante invio all'e-mail istituzionale o PEC compilando il modulo allegato al regolamento. Essa è presentata, inoltre, qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati. In ogni caso l'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta.

Come anticipato, il diritto di accesso agli atti può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso, meritevole di tutela. Occorre, in sostanza, un nesso di strumentalità tra l'interesse dell'istante e il documento di cui si chiede l'ostensione, non potendo per converso ammettersi se volto a soddisfare una mera finalità esplorativa. L'istanza deve essere necessariamente specifica e motivata.

Il Responsabile del procedimento evade la richiesta entro il termine di giorni 30 (trenta) con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la domanda d'accesso si intende respinta. I termini sono calcolati a partire dal momento in cui l'ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione).

Trovano applicazione, per quanto compatibili con l'attività amministrativa realizzata dal Consorzio, le disposizioni di cui alla l. 241/990.

## **6.2 Accesso civico semplice**

Sulla base della delega contenuta nella l. 190/2012 è stato emanato il d.lgs. 33/2013, con il quale è stata introdotta una serie di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Per rendere effettivi tali obblighi di pubblicazione il legislatore ha introdotto in capo a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale. Tale diritto configura quello che viene comunemente definito accesso civico "semplice" (art. 5, d.lgs. 33/2013).

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. A differenza di quanto previsto per l'accesso documentale, non è richiesta alcuna limitazione soggettiva in ordine alla proposizione dell'istanza, né è richiesta una motivazione. Con l'accesso civico la trasparenza viene a coincidere con la pubblicità, nell'inedita accezione di

“accessibilità totale dei dati e dei documenti allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 1 d.lgs. 33/2013). La richiesta di accesso civico deve essere presentata al RPCT; le modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste sono specificate nella Sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Altri contenuti - Accesso civico” del sito istituzionale del Consorzio.

A seguito delle richieste pervenute<sup>3</sup>, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, il procedimento di accesso civico c.d. semplice deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato. In caso di accoglimento della richiesta, il Responsabile provvede tempestivamente alla pubblicazione sul sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto, ovvero trasmette al richiedente i dati o documenti richiesti, comunicandogli l'avvenuta pubblicazione.

In caso di ritardo od omessa risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co. 9-*bis*, della l. 241/90, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, comunicando l'avvenuta pubblicazione al richiedente.

Il titolare del potere sostitutivo è Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza di figure ulteriori cui affidare tale potere.

I riferimenti del RPCT e del titolare del potere sostitutivo sono disponibili nella sottosezione Accesso Civico presente sul sito istituzionale del Consorzio.

### **6.3 Accesso civico generalizzato**

Nell'ottica di un più efficace contrasto a fenomeni corruttivi, il d.lgs. 97/2016 ha introdotto modifiche di grande impatto sulla disciplina dell'accesso civico, ispirandosi alla disciplina del *Freedom of Information Act* (F.O.I.A.) propria dei sistemi anglosassoni.

Tra le novità principali vi è l'introduzione del c.d. accesso civico “generalizzato”, ovvero sia il diritto spettante in capo a chiunque di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-*bis* del d.lgs. 33/2013.

La peculiarità di tale ulteriore forma di accesso risiede nel prevedere un regime di accesso ancora più ampio, da un punto di vista sia oggettivo sia soggettivo: esteso anche a dati e documenti per i quali non è previsto alcun obbligo di pubblicazione, privo di limitazioni soggettive o relative alla titolarità di posizioni giuridiche rilevanti e non necessitante di alcuna motivazione.

Il Consorzio ottempera alle prescrizioni di legge, prevedendo indicazioni specifiche che garantiscano la possibilità di inoltrare istanze di accesso civico generalizzato<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Sul punto si richiama anche la delibera ANAC 264/2023 sull'esercizio dell'accesso civico semplice in materia di pubblicazione dei dati, atti e informazioni nella BDNCP.

<sup>4</sup> Sul punto si richiama anche la delibera ANAC 264/2023 sull'esercizio dell'accesso civico semplice in materia di pubblicazione dei dati, atti e informazioni nella BDNCP.

A tal proposito, è stato introdotto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale anche l'accesso civico "generalizzato" ex artt. 5, co.2, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 33/2013, con l'indicazione delle modalità per la presentazione di eventuali richieste.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso in cui l'accesso sia consentito nonostante l'opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire a quest'ultimo l'eventuale proposizione di riesame.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 dell'art. 5, d.lgs. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

In ogni caso, a fronte del rifiuto espresso, del differimento o dell'inerzia dell'amministrazione, il richiedente può attivare, come per le altre forme di accesso, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo.

#### **6.4 Registro degli accessi**

In conformità alle previsioni normative, è in corso l'istituzione del "Registro degli accessi", che conterrà l'elenco delle richieste (in ordine cronologico) secondo le tre diverse modalità di accesso, con indicazione dell'oggetto, della data della richiesta, nonché dell'indicazione dell'esito finale.

## APPENDICE NORMATIVA

Conformemente a quanto suggerito dall'ANAC nel documento "Orientamenti per la pianificazione e trasparenza" del 2 febbraio 2022, ci si limita in questa sede a richiamare gli estremi dei provvedimenti normativi cui Il presente Piano si conforma:

- Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Testo Unico sul Pubblico Impiego);
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012";
- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8;
- Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici." (cd Spazza-corrotti) (GU Serie Generale n.13 del 16-01-2019);
- D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recante la "Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali";
- D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Nella redazione del Piano si è tenuto conto altresì delle indicazioni fornite dall'ANAC nei Piani Nazionali Anticorruzione e nelle delibere inerenti ad aspetti di interesse specifico per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, tempo per tempo approvati.